



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 08 Luglio 2014

In seduta odierna, alle ore 09:40, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|----|-----------|----------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 6) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | A |
| 7) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 69342/2014 DELIBERAZIONE N. 256

COMUNE DI FORLÌ'. PROGETTO DI AMPLIAMENTO EDILIZIO DI UN CAPANNONE DELLA DITTA ROSETTI S.R.L., SITA IN VIA MONDA, 40 A FORLÌ', IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO POC E RUE. PROCEDIMENTO DI VARIANTE ALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 07-09-2010, N. 160. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DELEGATO A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI ED ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la convocazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì (nota prot. com.le n. 93523 del 06/12/2013, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 144849 del 06/12/2013), a partecipare alla Conferenza dei Servizi del 20/12/2013, per l'esame della proposta di intervento di ampliamento edilizio del capannone esistente in Via Monda, 40, comportante variante agli strumenti urbanistici comunali POC e RUE, a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta proponente Rosetti s.r.l. in data 09/11/2012 (successivamente integrata in data 21/05/2013) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160;

Premesso che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 01/12/2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000;

Viste le comunicazioni con le quali è stata inoltrata la documentazione e le successive informazioni relative all'istanza di cui sopra:

- nota prot. com.le PG 96976 del 17/12/2013, acquisita al prot. prov.le n. 148436 del 18/12/2013, con cui è stata trasmessa su supporto informatico la documentazione relativa alla variante urbanistica richiedendo:
 - il parere in merito alla compatibilità con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
 - il parere ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 ovvero alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.
 - la formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- nota provinciale prot. 5737 del 17/01/2014, trasmessa via PEC, con la quale questa Amministrazione ha richiesto chiarimenti ed integrazioni;
- nota prot. com.le PG. 4968/2014 del 21/01/2014, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 6721 del 21/01/2014, con la quale il Comune di Forlì richiedeva le integrazioni alla Ditta Rosetti s.r.l., inoltrate dagli Enti competenti al rilascio dei pareri;
- nota prot. com.le PG. 12838 del 14/02/2014, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le 16239 del 14/02/2014, con cui veniva comunicato il collegamento informatico dal quale si poteva acquisire la documentazione integrativa richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del 20/12/2013;
- nota prot. com.le n. 14766 del 20/02/2014, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 18934 del 21/02/2014, con la quale il Comune di Forlì comunicava l'assenza di osservazioni pervenute in merito alla variante urbanistica;

Precisato che il Comune di Forlì:

- si è dotato di una delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "Criteri per l'esame delle proposte di variante urbanistica" (25/01/11);
- ha già espresso sulla presente proposta di variante urbanistica una preliminare valutazione favorevole con atto di Consiglio Comunale n. 105 del 10/09/2013;

Atteso che il Comune ha ritenuto applicabile al caso in esame la procedura indicata all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, adducendo le seguenti motivazioni:

- l'insufficienza di aree rispetto al progetto presentato destinate all'espansione dell'attività esistente;
- l'azienda è regolarmente insediata sul territorio urbano, avendo sede in Via Monda n. 40;

- l'esigenza di espansione è dettata dalla necessità di aumentare gli spazi per la vendita all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari zootecnici che un ramo d'azienda produce nella Provincia di Rimini e che distribuisce anche sul territorio forlivese;

Dato atto che gli obiettivi e i contenuti della Variante al POC ed al RUE possono essere così sintetizzati:

- la proposta di variante consiste nella trasformazione di un'area di mq. 12.544,00 di SF, classificata come *“E5 - zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali da infrastrutture e attività produttive”* a sotto-zona *“T1.3 zona per commercio all'ingrosso e al minuto”*;
- l'area non ha particolari vincoli o tutele, è esterna al perimetro del T.U., è classificata *“a vulnerabilità idrogeologica estremamente elevata”* dal PTCP e vi ricadono le fasce di rispetto dei mt. 20 da un corso d'acqua di interesse secondario e il rispetto stradale di Via Monda;

Precisato che:

- l'insediamento esistente ricade all'interno di una zona classificata dal POC come T1.3, *“Commercio all'ingrosso e al minuto”*, con una SF di mq 3.588,00;
- lo stabilimento esistente è di mq. 1.997,82 di St., di cui mq. 1.511,03 destinati al commercio all'ingrosso e mq. 486,79, per il commercio al dettaglio;
- la proposta progettuale consiste nell'ampliamento del fabbricato esistente, ubicato in Via Monda n. 40 a Forlì, sede dell'attività delle Ditta Rosetti s.r.l., Rosetti Ettore e Laghi Ebe, Impresa individuale, che si occupa della commercializzazione e distribuzione all'ingrosso e al minuto di prodotti per l'alimentazione di animali d'affezione e prodotti per la difesa e nutrizione di frutticoltura e viticoltura (concimi, diserbanti);
- sul lato sud-est del fabbricato esistente, la proprietà ha un'area sufficientemente estesa pari a mq. 12.544,00 di SF, per realizzare l'ampliamento necessario allo sviluppo dell'azienda,
- la di variante urbanistica proposta consentirebbe la costruzione, in adiacenza, di un secondo capannone di mq. 4.155,51 di St, di cui mq. 3.493,98 destinati al commercio all'ingrosso e mq. 661,53 destinati al commercio al minuto, suddivisi in due esercizi commerciali di vicinato da mq. 249 di SV;
- è previsto, a compensazione dell'edificazione, come onere di sostenibilità, la realizzazione di un parcheggio privato ad uso pubblico di mq. 898,33 e verde privato per mq. 2.780,42;
- la variante prevede comunque di mantenere il medesimo indice di utilizzazione fondiaria, previsto per le zone T1.3 (Uf 0,60 mq/mq);
- la variante modifica la tav. P34 di RUE, per quanto riguarda la diversa destinazione urbanistica e introduce il nuovo comma 17 all'art. 71 delle NTA del RUE;

Constatato che il Rapporto ambientale redatto dall'autorità procedente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (VAL.S.A.T.), verte principalmente sugli elementi che determinano la variante urbanistica e perviene ad una positiva valutazione, non rilevando significatività nei possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, né sull'attuazione dell'intervento edilizio e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- **sotto il profilo urbanistico:**
 - *la variante non ha effetti sugli strumenti di pianificazione sovraordinati, né sul Piano Strutturale;*
 - *non vengono rilevati in linea di massima vincoli e tutele ambientali che possano costituire impedimento alla variante;*
 - *non vi sono impatti su aree o paesaggi, riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;*

- *non sono introdotte modifiche alle previsioni insediative di POC, in termini di nuove potenzialità edificatorie;*
- *non si ravvisano problematiche relative all'impatto che la Variante può produrre sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale del quadrante urbano di riferimento;*
- **sotto il profilo edilizio:**
 - *non si rilevano elementi di non sostenibilità, stante la scala dimensionale dell'intervento.*

In sintesi l'autorità procedente dichiara:

“In conclusione si ritiene che la Variante in oggetto, valutati gli elementi sopraindicati, e posto il pieno rispetto delle misure di compensazione individuate (verde, parcheggi, fascia di tutela del corso d'acqua), generi impatti ambientali trascurabili”.

Considerato che le competenze che questa Provincia è chiamata ad esprimere nel merito della proposta presentata, riguardano:

- la formulazione delle riserve sulla variante al POC e al RUE ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, c. 4-bis e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- la valutazione di sostenibilità ambientale della variante proposta ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000;
- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

CONSIDERATO

A) Espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio:

L'area è ubicata a Sud dell'abitato di Forlì, in zona di alta pianura, ad una quota di circa 43 m.s.l.m.. La stratigrafia, rilevata tramite sondaggi penetrometrici, mostra la presenza di una copertura limoso – argillosa compatta, avente uno spessore di circa 2.6 metri, soprastante il primo livello di ghiaie alluvionali, di età pleistocenica. Sulla base dei dati reperiti, riferiti a pozzi circostanti, è stata ricostruita una stratigrafia dell'area, ritenuta sufficientemente dettagliata per l'attuale livello di pianificazione. Nei sondaggi viene evidenziata la presenza di un potente pacco di ghiaia, con intercalati strati limoso sabbiosi, poggiante sul substrato argilloso pliocenico, intercettato oltre i 16 metri di profondità. Le litologie presenti permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma e l'area non presenta problematiche dal punto di vista geotecnico.

Per la presenza delle ghiaie, che costituiscono parte del sistema di ricarica degli acquiferi di pianura, l'area è zonizzata a “***Vulnerabilità Estremamente elevata***” nelle tavole di tutela idrogeologica del PSC (art. 50 delle NTA). Anche se la relazione geologica esclude possibili interferenze tra la falda e la realizzazione dell'opera, **dovranno comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50 delle NTA del PSC.**

Nell'area è stato condotto un rilievo dei microtremori con tromografo digitale, per verificare le caratteristiche sismiche e stratigrafiche del terreno. L'indagine geofisica non ha evidenziato particolari contrasti di impedenza nel sottosuolo, nel campo di interesse ingegneristico dell'opera, escludendo la possibilità di amplificazioni di origine stratigrafica del segnale sismico.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella “Relazione geologica e geotecnica”, con integrazioni, a firma del Dott. Geol. Mario Casadio, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazioni riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Si prende atto dei chiarimenti forniti dal Comune, in merito alla “conferma” nei nuovi strumenti urbanistici (PSC_POC), derivanti dal così detto “spacchettamento” della potenzialità incrementale (3% del dimensionamento del PRG), definita dalla previgente normativa L.R. 47/78 quale capacità aggiuntiva da poter spendere nell'arco di validità dello strumento urbanistico, attraverso varianti semplificate ex art. 15 della L.R. 47/78, per modesti aggiustamenti delle previsioni conformate.

Ciò premesso, poiché il Comune di Forlì con la variante di spacchettamento del PRG, ha di fatto riversato tutte le previsioni pianificate dal PRG al PSC e a cascata al POC, non risulta del tutto chiaro il confine di competenza tra i due strumenti, per accogliere varianti che utilizzano la quota residuale del 3% e che possano ricadere nel principio alla base delle varianti semplificate ex art. 15 della L. 47/78, (*modesti aggiustamenti delle previsioni conformate*).

Alla luce di quanto sopra, ritenendo i chiarimenti forniti non del tutto esplicativi, si ritiene di dovere esprimere la seguente riserva:

B.1) Il Comune in sede di approvazione della Variante in oggetto, dovrà dare conto in maniera puntuale e dettagliata indicando gli estremi degli atti di approvazione:

- della quota d'incremento del 3% del dimensionamento messo in campo dal PRG 2003, per le zone D/T;
- delle quantità utilizzate fino ad ora, messe in campo con le varianti art. 15 della L.R. 47/78 e successivamente allo spacchettamento 2008, con le varianti PSC-POC-RUE e varianti SUAP (anche in itinere);
- delle quantità residuali ancora a disposizione.

Tenuto conto della proposta presentata che prevede la trasformazione di un territorio agricolo gravandolo di un consistente carico urbanistico, preme rammentare il principio cardine del dettato normativo del DPR 160/2010, chiarito dal Servizio Giuridico della Regione e richiamato nella fattispecie nella Relazione Urbanistica allegata alla proposta. A tale proposito infatti l'interpretazione del disposto normativo riguardante “la non individuazione o l'insufficienza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, da parte degli strumenti urbanistici”, deve essere intesa in relazione al progetto presentato e, in questo caso specifico, alla necessità di ampliamento di una azienda esistente. Diversamente non si potrebbe giustificare l'applicazione della norma sopraccitata, in quanto non si può certo dire che il POC di Forlì, non abbia o siano insufficienti, le aree messe a disposizione per l'insediamento di attività produttive.

Premesso ciò, la richiesta di variante urbanistica presentata al SUAP, attivando la procedura semplificata prevista dalla disciplina speciale del D.P.R. 160/10, è motivata dal proponente, dalla necessità dell'azienda attuale, inserita all'interno del T.U. ai margini del tessuto residenziale e zonizzata T1.3, di espandersi, in quanto gli attuali spazi destinati alla vendita all'ingrosso e al dettaglio, non consentono di supportare le richieste del mercato e di conseguenza i quantitativi prodotti dalla ditta nello stabilimento produttivo che ha nel territorio del Comune di Rimini.

La variante urbanistica agli strumenti comunali quindi propone:

- a) la modifica di un'area attigua allo stabilimento attuale, inserita nel territorio agricolo e zonizzata E5 - "*Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali da infrastrutture e attività produttive*", a Sotto-zona T1.3 - "*Commercio all'ingrosso e al minuto*", di SF pari a mq. 12.632. Tale area non riveste una particolare valenza colturale, ne ricade in particolari ambiti tutelati sotto l'aspetto ambientale o paesaggistico, inoltre è interposta tra il territorio urbanizzato, con un tessuto prevalentemente residenziale, e l'infrastruttura viaria della tangenziale est;
- b) un incremento della superficie fondiaria che va a quadruplicare l'esistente (da mq. 3.034 a mq. 15.666) e una futura capacità edificatoria (Uf 0,60 mq/mq) che permette di ampliare la St dagli attuali mq. 1.997,82, ai futuri mq. 9.327,60.

Detto ciò si evidenzia quanto segue:

- che la proposta progettuale pur utilizzando solo in parte la potenzialità edificatoria della nuova area, prevedendo un ampliamento di mq. 4.155,51 di St., non impedisce che in futuro la residua capacità edificatoria di mq. 3.174,57, possa essere comunque utilizzata;

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario, in coerenza con il principio generale da cui deriva il disposto normativo dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, di dovere esprimere la seguente riserva in merito alla proposta di variante urbanistica:

B.2) Il Comune dovrà prevedere che al comparto venga attribuita la sola potenzialità edificatoria massima pari a mq. 4.200 (indicata come attualmente necessaria all'azienda insediata), come già previsto anche per altre aree T1.3, integrando la convenzione e l'art. 71 delle NTA del RUE.

Considerato che la proposta progettuale non prevede la realizzazione di standard pubblici, nonostante la trasformazione urbanistica e l'aumento del carico urbanistico, si ritiene necessario, in conformità della normativa vigente e di quanto indicato dagli strumenti urbanistici, come onere di sostenibilità, formulare la seguente riserva:

B3) prevedere la monetizzazione degli standard pubblici (parcheggi e verde) che non vengono realizzati e ceduti al Comune.

Constatato inoltre che il soggetto proponente ha già all'interno dell'azienda una struttura di vendita al dettaglio (della quale non è stata chiarita la consistenza della superficie di vendita), e che la proposta di variante prevede la destinazione di ulteriori spazi adibiti a tali funzioni (due esercizi commerciali di vicinato da mq. 249 di SV), preme rammentare la necessità del rispetto del dispositivo del comma 3, dell'art. 8, del DPR 160/2010, che esclude dall'applicazione di detta norma le procedure afferenti le medie e grandi strutture di vendita, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 31/1998.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e.s.m.i.

Si dà atto che lo Sportello Unico del Comune, congiuntamente alla trasmissione della variante, ha richiesto l'espressione del parere in merito alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale (ValSAT), inviando apposito "Documento di Valutazione" redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2002.

Tale documento evidenzia, in modo sintetico quanto segue:

- non rileva significativi vincoli e tutele che possano costituire impedimento alla modifica;
- le fasce di tutela del corso d'acqua e della Via Monda vengono rispettate;
- non rileva significativi impatti sull'ambiente che possano essere prodotti dalla variante proposta;
- non rileva elementi di non sostenibilità, stante la scala dimensionale e l'inserimento in una zona che seppure fuori dal territorio urbanizzato comunque già in parte compromessa dal sistema tangenziale.

A tal fine sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Forlì, ed ARPA, agli stessi è stato trasmesso il citato "Documento di Valutazione" per l'espressione del parere di competenza previsto al comma 6 dell'art. 5 della L.R. 20/2000. Durante la conferenza di servizio del 10/03/2014, sia ARPA sia l'A.U.S.L., si sono espressi in merito alla Valutazione Ambientale, ritenendo che la variante in oggetto non necessiti di essere sottoposta a VAS.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di esprimere sulla Variante Urbanistica determinata dal Progetto di "*Ampliamento edilizio di un capannone della Ditta Rosetti s.r.l., sita in Via Monda, 40 a Forlì*", una positiva valutazione di sostenibilità.

C1) Al fine pertanto di accrescere la qualità dell'insediamento che prevede la trasformazione di un ambito agricolo in produttivo, si invita il Comune a declinare nella progettazione i seguenti indirizzi:

- **aumentare la dotazione arborea-ecologica del verde privato e in particolare massimizzare il livello di ombreggiamento di tutti gli spazi di sosta dei parcheggi privati pertinenziali e privati di uso pubblico;**
- **adottare gli opportuni dispositivi di risparmio idrico per le operazioni d'irrigazione, delle aree verdi private;**
- **realizzare gli stalli di parcheggio privati pertinenziali e privati di uso pubblico, con superficie drenante, aumentando il più possibile il grado di permeabilità.**

Visti gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi;

Visto il comma 6 dell'art. 14-ter della legge sopracitata, che prevede che ogni Amministrazione convocata partecipi alla conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Viste le dichiarazioni espresse ai sensi dell'ex art. 6-bis della L. 241/1990, dalla Posizione Organizzativa e dal Responsabile del Procedimento in merito alla non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Responsabile di Posizione Organizzativa del Nucleo Urbanistica del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di nominare il Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale o suo delegato, quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale legittimato a

partecipare alla Conferenza dei Servizi, relativa alla proposta di Variante ***“Ampliamento edilizio di un capannone della Ditta Rosetti s.r.l., sita in Via Monda, 40 a Forlì, in variante agli strumenti urbanistici POC e RUE”***.

2) **Di esprimere l'assenso**, ai sensi dell'art. 8, c. 1 del D.P.R. 160/2010, in merito alla variazione urbanistica proposta, ***“Ampliamento edilizio di un capannone della Ditta Rosetti s.r.l., sita in Via Monda, 40 a Forlì”, in variante al POC e RUE”***, tenuto conto dei seguenti pareri espressi da questa Provincia:

- ai sensi dell'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole;
- ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, di formulare riserve, così come indicato ai punti B1-B3, esplicitati nelle sopraccitate “considerazioni”;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., la valutazione di sostenibilità ambientale è superata positivamente, fatto salvo quanto indicato a punto C1, esplicitato nelle sopraccitate “considerazioni”;

3) Di trasmettere il seguente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale ed allo Sportello Unico (SPUN) del Comune di Forlì per il seguito di competenza.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 69342 del 04/07/14)

Oggetto: Comune di Forlì - Progetto di ampliamento edilizio di un capannone della Ditta Rosetti s.r.l., sita in Via Monda, 40 a Forlì, in variante allo strumento urbanistico POC e RUE. Procedimento di Variante alla strumentazione urbanistica vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07-09-2010, n. 160. Nomina del rappresentante dell'Ente, delegato a partecipare alla Conferenza dei Servizi ed espressione dei pareri di competenza.

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ La sottoscritta Ing. Simona Savini P.O. "Nucleo Urbanistica", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Lì, 04/07/2014

Simona Savini

☒ La sottoscritta Arch. Emanuela Piolanti Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Lì, 04/07/2014

Emanuela Piolanti

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 04/07/2014

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 7/7/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

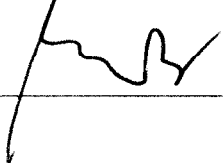
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

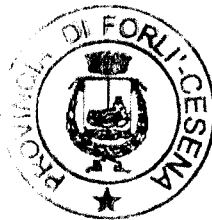
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

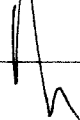




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal _____ - 8 LUG. 2014 _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



